



## FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI INGEGNERI

di BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, PARMA, REGGIO EMILIA, RIMINI

Convocazione della Commissione Sismica della Federazione, come da comunicazione del 09.11.2009 del Coordinatore della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna, dott. ing. Felice Monaco, ai Presidenti degli Ordini Provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì - Cesena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, estesa anche ai Presidenti degli Ordini Provinciali di Modena, Piacenza, Ravenna.

### VERBALE 001 del 11 novembre 2009

Ordine del giorno:

1. Legge regionale n. 19 del 30.10.2008: "Norme per la riduzione del rischio sismico" – rendiconto sull'attività svolta dalla Federazione nell'ambito della II<sup>A</sup> Conferenza Regionale sulla PREVENZIONE SISMICA del 06.11.2009 presso la Regione Emilia Romagna, in relazione all'applicazione dell'art. 24.
2. Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (art. 4, comma 3) – definizione delle linee d'indirizzo per l'attività del rappresentante della Federazione all'interno del Comitato.
3. Varie ed eventuali relative agli aspetti connessi alla LR 19/2008

Componenti della Commissione sismica presenti:

UBERTI ALESSANDRO	Bologna
MASCELLANI FRANCESCO	Ferrara
STROZZI ALESSANDRO	Ferrara
GIRELLI STEFANO	Forlì - Cesena
SAMPIERI ANGELO	Forlì - Cesena
CAVATORTI LORENZA	Parma
FERRARI CLAUDIO	Parma
TOSCHI MARIO	Reggio Emilia

Oltre ai componenti era presente il coordinatore della Federazione, FELICE MONACO.

La riunione è iniziata alle 16,45.

**Felice Monaco** ha illustrato sinteticamente le azioni compiute dalla Federazione in relazione al punto 1 all'Odg, con particolare riferimento al ruolo svolto nell'ambito della II<sup>A</sup> Conferenza Regionale sulla PREVENZIONE SISMICA del 06.11.2009, ruolo che ha portato ad un emendamento alla Legge Regionale 19/2008 in relazione all'operatività del Titolo IV.

Come noto la Federazione nell'incontro con la Regione del 06.11.2009, aveva posto una serie di forti perplessità all'entrata in vigore del Titolo IV, così come previsto dall'art. 24 della LR 19/2008, cioè alla data del 14.11.2009 (si veda documento relativo all'intervento inviato agli Ordini Provinciali).

Infatti la Federazione aveva attivato in data 02.11.2009 un incontro con il Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia-Romagna per rendere note le

preoccupazioni relative ad una entrata in vigore al 14.11.2009 del Titolo IV della Legge Regionale. Preoccupazioni derivanti dai riscontri sui notevoli ritardi dell'organizzazione delle strutture tecniche di controllo sia Regionali che Comunali, che avrebbero avuto ricadute negative sull'iter procedurale delle pratiche sismiche. In quella sede è stata manifestata la necessità di una proroga (ritenuta congrua di almeno 6 mesi) all'entrata in vigore del Titolo IV.

In data 06.11.2009 alle ore 9,00 la stessa Federazione ha avuto un incontro preliminare con l'assessore Giancarlo Muzzarelli, alla presenza anche del rappresentante dei geometri e dei geologi, nel quale ha ribadito e motivato ancora una volta l'inopportunità di entrata in vigore Titolo IV della Legge Regionale 19/2008, chiedendo che questa venisse prorogata di almeno 6 mesi.

Le istanze hanno avuto un riscontro con un emendamento alla LR 19/2008, approvato l'11.11.2009 dalla commissione territorio, ambiente e mobilità nell'ambito dell'approvazione al progetto di legge "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica alla LR n. 20/2000 e norme transitorie in merito alla LR 19/2008".

**Felice Monaco** ha ribadito che le azioni svolte dalla Federazione rappresentano un importante risultato su temi e questioni che forniscono un valore aggiunto agli atti regionali, ovviamente nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

L'azione congiunta a livello di Federazione costituisce pertanto la linea da perseguire nei rapporti istituzionali, l'unione d'intenti, le modalità con cui porre le istanze e la necessità di azioni immediate quando i tempi lo richiedono, forniscono risultati significativi che portano al conseguimento di una posizione prioritaria nei rapporti con la regione.

La stessa Commissione Sismica dovrà operare con questa linea avendo presente che l'atteggiamento nei confronti degli interlocutori esterni dovrà sempre essere caratterizzato dal carattere di unitarietà dei componenti della Commissione. Questa unitarietà dovrà essere perseguita in modo prioritario attraverso un confronto aperto dei vari componenti, sulla base delle varie istanze poste dai rispettivi Ordini Provinciali, che dovrà sempre condurre ad una decisione operativa univoca.

Felice Monaco ha concluso il suo intervento precisando che il rappresentante delegato dalla Federazione nel **Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico** - CReRRS, di cui all'art. 4, comma 3 della LR 19/2008 è **Claudio Ferrari** e con veci di sostituto/supplente **Stefano Girelli**, garantendo così sempre la presenza della Federazione all'interno del Comitato.

**Claudio Ferrari** ha illustrato nel dettaglio le azioni svolte dalla Federazione nell'anno 2008, (riferimento punto 1 all'Odg) nell'ambito della discussione degli emendamenti alla LR 19/2008, precisando che è stata esercitata anche una azione di sollecito nei confronti della regione sul monitoraggio dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale come da comunicazione inoltrata il 16.03.2009.

In ogni caso è stato ribadito che lo spirito che ha sempre animato la Federazione sul tema della prevenzione sismica, è sempre stato quello di per poter dar seguito in concreto agli intenti e agli obiettivi di tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, che vanno ben oltre ai singoli ruoli istituzionali ma formano un patrimonio comune e condiviso.

Nello specifico è stato illustrato l'emendamento alla LR 19/2008, precisando che occorre attendere l'approvazione della legge regionale in cui l'emendamento è inserito, approvazione prevista per il 24.11.2009.

Il testo sotto riportato è quindi da considerare ufficioso.

*Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico*

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33.

2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.

3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge regionale.

L'emendamento ha lo scopo di modulare l'operatività dei controlli in relazione alla rilevanza sismica delle opere edilizie, ed assicurare una maggiore efficienza degli organi di settore che dovranno applicare la normativa tecnica.

In tal senso l'assessore Giancarlo Muzzarelli, durante l'intervento conclusivo della II<sup>A</sup> Conferenza Regionale sulla prevenzione sismica del 06.11.2009 aveva fornito precise indicazioni in tal senso.

L'assessore ha illustrato e riepilogato in quella sede l'attività svolta dalla regione finalizzata agli obiettivi della riduzione del rischio sismico e della prevenzione sismica. Infatti tutti gli atti amministrativi che coinvolgono gli aspetti di sicurezza dei cittadini hanno sempre tenuto in considerazione gli aspetti prevenzione del rischio sismico.

In ogni caso l'assessore ha ricordato che le norme tecniche per le costruzioni sono operative e la legge regionale 19/2008 definisce gli aspetti procedurali finalizzati alla prevenzione sismica.

Appare chiaro che in questa logica sia impossibile accogliere le istanze di proroga all'entrata in vigore del Titolo IV della LR 19/2008, perché si verrebbe meno a quelle finalità che sono alla base della stessa legge regionale, finalità che pongono come prioritaria la sicurezza dei cittadini.

Tuttavia nella logica di una organizzazione razionale dei processi che sottendono all'applicazione del Titolo IV è doveroso verificare - nel merito - lo stato di attuazione delle deleghe ai Comuni e lo stato organizzativo delle strutture regionali al fine di consentire risposte oggettive e in tempi certi.

Per questo è necessario che il Titolo IV diventi operativo a partire dal 14.11.2009 per tutti quegli interventi afferenti all'elenco di cui alla DGR del 02.11.2009 ed in generale per tutti quelli che rivestono notevole importanza per la tutela della pubblica incolumità.

Nel contempo è però anche necessario e doveroso avviare da parte della Regione una fase intermedia collaborativa che veda la presenza di tutti i soggetti che a vario titolo operano nel settore. Questa fase collaborativa avrà carattere sperimentale con la funzione anche di verificare l'effettiva possibilità di applicazione della Legge Regionale, in relazione anche ad eventuali e nuove esigenze derivanti dalle problematiche operative connesse all'applicazione del Titolo IV da parte dei vari Enti presenti sul territorio con funzioni di controllo.

**Claudio Ferrari** ha poi illustrato i temi di cui al punto 2 all'Odg, fornendo indicazioni specifiche sul CReRRS.

Nel dettaglio:

la Legge Regionale prevede l'istituzione del ***Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico***, per il coordinamento politico istituzionale e l'integrazione tecnico operativa tra soggetti

pubblici e privati (*art. 4, comma 3*) e per la definizione delle proposte dei previsti **atti di indirizzo** con la procedura (*art. 4, comma 4*) e nei tempi prestabiliti (*art. 2, comma 2; art. 24, comma 1 e art. 27*):

L'elenco degli atti d'indirizzo risulta:

- *art. 11, comma 2, lett. c)* **[costruzioni strategiche e rilevanti]**
- *art. 9, comma 4* **[interventi privi di rilevanza e varianti non sostanziali]**
- *art. 10, comma 3, lett. b)* **[impianto strutturale e progetto architettonico]**
- *art. 12, comma 1* **[contenuti progetto esecutivo riguardante le strutture]**
- *art. 19, comma 1* [eventuali interventi escludibili dal "collaudo"]
- *art. 8, comma 2* [eventuali indirizzi su disciplina comunale RUE per p.e.e.]

Il CReRRS è composto da **16** persone,:

- l'**Assessore regionale**, competente in materia di difesa del suolo, con funzioni di Presidente;
- **sette** rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali, di cui:
  - **uno** in rappresentanza delle Province;
  - **tre** in rappresentanza dei Comuni a media sismicità;
  - **tre** in rappresentanza dei Comuni a bassa sismicità;
- **quattro** rappresentanti delle categorie professionali, di cui:
  - **uno** della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri;
  - **uno** della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti;
  - **uno** della Federazione Regionale dei geometri;
  - **uno** dall'Ordine regionale dei geologi;
- **quattro** rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, di cui:
  - **uno** di ANCE Emilia Romagna;
  - **uno** di Confindustria Emilia Romagna;
  - **due** designati dal tavolo Regionale - imprenditoria

Il Comitato svolge *funzioni consultive ai fini della predisposizione degli atti d'indirizzo* previsti dalla LR 19/2008 e degli altri *eventuali atti, di carattere generale, attinenti alla materia sismica e alla progettazione strutturale*.

In tal senso è **STATA FORMULATA LA SEGUENTE PROPOSTA** alla Commissione sismica:

premesso che tutti gli atti d'indirizzo sono di notevole importanza per l'attuazione della LR 19/2008, è altrettanto evidente che alcuni hanno carattere prioritario rispetto ad altri.

L'atto d'indirizzo di cui all'**art. 10, comma 3, lettera b)** ha una importanza fondamentale perché è proprio nella fase di *concezione progettuale* che si pongono le basi per la sicurezza dell'opera e pertanto risulta necessario chiarire fin da subito i contenuti della *relazione tecnica* e dei relativi *elaborati grafici correlati*.

L'atto d'indirizzo di cui all'**art. 9, comma 4**, riveste analogia importanza al fine di definire le opere *da non assoggettare alle procedure di controllo* per quanto concerne:

- gli **interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità**, sia sugli interventi di nuova costruzione sia sugli interventi che riguardano le costruzioni esistenti;
- le **varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale**;

- gli **elaborati progettuali** con cui dimostrare la ricorrenza di “Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità” o di “Varianti riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale”.

L'atto d'indirizzo di cui all'**art. 11, comma 2, lett. c)** è analogamente importante per la definizione degli interventi da sottoporre ad autorizzazione sismica, ma è importante anche in relazione alle scadenze definite dalla Legge 31, art. 20, comma 5 ed alla luce di quanto definito nella Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano come da verbale 08.04.2008.

L'atto d'indirizzo di cui all'**art. 12, comma 1**, pur essendo fondamentale nella definizione dei contenuti del progetto esecutivo, non ha comunque lo stesso livello di priorità, infatti questi contenuti sono comunque definiti dalle disposizioni contenute nel DM 14.01.2008 e quindi si tratta più che altro fornire delle indicazioni in termini operativi, non tanto di esprimere nuovi concetti, tutt'al più di organizzarli meglio.

Sui restanti atti d'indirizzo, di cui all'**art. 19, comma 1** e all'**art. 8, comma 2**, si precisa che a suo tempo la Federazione aveva formulato degli emendamenti che chiedevano di eliminare la discrezionalità della Regione nella redazione di questi atti. Allo stato attuale non sono note le decisioni della Regione in merito all'esercizio di questa discrezionalità.

In sintesi il livello prioritario possibile potrebbe essere:

#### PRIORITÀ ASSOLUTA

- **art. 10, comma 3, lett. b)** [impianto strutturale e progetto architettonico]
- **art. 9, comma 4** [interventi privi di rilevanza e varianti non sostanziali]
- **art. 11, comma 2, lett. c)** [costruzioni strategiche e rilevanti]

#### PRIORITÀ SUCCESSIVA

- **art. 12, comma 1** [contenuti progetto esecutivo riguardante le strutture]
- **art. 19, comma 1** [eventuali interventi escludibili dal “collaudo”]
- **art. 8, comma 2** [eventuali indirizzi su disciplina comunale RUE per p.e.e.]

In tal senso è **stato anche richiesto** di valutare l'opportunità di attivare utili “sinergie” con gli altri componenti del CRERRS finalizzate ad avere convergenze sulle posizioni della Federazione in considerazione del fatto che il Comitato ha funzioni consultive senza diritto di veto sugli atti d'indirizzo.

**Claudio Ferrari** ha concluso il suo intervento chiedendo un contributo sulla definizione delle linee d'indirizzo per l'attività del rappresentante della Federazione all'interno del Comitato.

Oltre a questo è stato precisato che comunque qualsiasi azione deve essere finalizzata ad evitare che la categoria degli ingegneri colmi delle “lacune” normative (*che altri hanno creato*) assumendo responsabilità che esulano da quelle che direttamente sono di loro competenza.

**Sui temi trattati sono intervenuti i presenti fornendo il loro contributo al dibattito.**

#### **SAMPIERI ANGELO - Forlì - Cesena**

Sampietri ha posto il problema delle varianti sostanziali ai progetti strutturali, segnalando che occorre definire un criterio in armonia con la LR n. 6/2009, dove all'art. 19-bis si introduce il concetto di tolleranza entro il limite del due per cento. In ogni caso ha anche precisato che già nel

DPR 380/2001 (*legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14*) questi aspetti avevano una valenza diversa da quella che attualmente si intende perseguire, che invece appare più penalizzante.

Le considerazioni su questo argomento devono essere analizzate con particolare attenzione dal CReRRS.

Su queste questioni Sampietri fornirà un contributo scritto alla Commissione Sismica, finalizzato a definire delle linee guida in tal senso.

#### **GIRELLI STEFANO - Forlì - Cesena**

Girelli ha precisato che nell'ambito del CReRRS è necessario che gli atti d'indirizzo sottoposti dalla Regione vengano analizzati dalla Commissione Sismica per formulare una proposta condivisa dalla Federazione, evitando quindi che il rappresentante si trovi nelle condizioni di dover prendere delle decisioni immediate quando i temi trattati hanno una rilevanza significativa. In tal senso ritiene che ci si debba opporre a tutte le istanze poste dalla regione che non consentano un esame ragionato degli atti, fermo restando che nelle fasi interlocutorie l'applicazione della linea della Federazione va sempre perseguita.

Sulla questione relativa alla priorità degli atti d'indirizzo concorda con l'elenco presentato.

#### **UBERTI ALESSANDRO - Bologna**

Uberti concorda con la necessità di ricercare utili "sinergie" con gli altri componenti del CReRRS finalizzate ad avere convergenze sulle posizioni della Federazione.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici di dettaglio intende avvalersi anche del parere della Commissione Sismica dell'Ordine di Bologna, al fine di fornire un contributo più incisivo sull'argomento.

#### **MASCELLANI FRANCESCO e STROZZI ALESSANDRO - Ferrara**

Mascellani ha ribadito la necessità di mantenere all'interno del CReRRS uno spirito collaborativo finalizzato al confronto nella logica di cercare di diffondere e condividere le posizioni della Federazione. In questa logica è altrettanto importante che gli ingegneri si pongano come soggetti prioritari nell'ambito dell'attività di progettazione ed in tal senso l'atto d'indirizzo di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) è assolutamente prioritario. Le considerazioni sono anche frutto dell'esperienza dell'Ordine di Ferrara nei rapporti con gli enti amministrativi, pertanto l'attenzione va anche posta sulla necessità di coinvolgere il progettista architettonico nell'asseverazione in forma congiunta, con il progettista strutturale dell'intera opera.

Per i motivi sopra esposti, sulla questione relativa alla priorità degli atti d'indirizzo concorda con l'elenco presentato.

### **CONCLUSIONI**

1. La Commissione Sismica dovrà operare con le linee fornite dal Felice Monaco avendo presente che l'atteggiamento nei confronti degli interlocutori esterni dovrà sempre essere caratterizzato dal carattere di unitarietà dei componenti della Commissione. Questa unitarietà dovrà essere perseguita in modo prioritario attraverso un confronto aperto dei vari componenti, sulla base delle varie istanze poste dai rispettivi Ordini Provinciali, che dovrà sempre condurre ad una decisione operativa univoca.
2. La Commissione Sismica concorda sull'opportunità di attivare utili "sinergie" con gli altri componenti del CReRRS finalizzate ad avere convergenze sulle posizioni della Federazione in considerazione del fatto che il Comitato ha funzioni consultive senza diritto di veto sugli atti d'indirizzo.

3. La Commissione Sismica valuterà il contributo istruttorio che verrà fornito da Sampietri Angelo sulla questione delle varianti sostanziali trovano attinenza nell'atto d'indirizzo di cui art. 9, comma 4 (interventi privi di rilevanza e varianti non sostanziali).

La riunione è terminata alle 19,00.

Bologna, lì 11 novembre 2009